

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

NOVITÀ AMBIENTALI NEL MILLEPROROGHE. NUOVO RINVIO RENTRI

Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd "Decreto Milleproroghe").
GU n. 49 del 28 febbraio 2026

È entrata in vigore il 1° marzo 2026 la legge di conversione del decreto Milleproroghe che introduce, tra l'altro, importanti novità in campo ambientale. La prima riguarda la proroga al 15 settembre 2026 del termine per l'utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) in formato cartaceo da parte dei soggetti obbligati all'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). È inoltre stato disposto il differimento al 15 settembre 2026 dell'applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri, offrendo un margine di tolleranza in cui gli operatori potranno scegliere se adottare fin da subito la modalità digitale o continuare a utilizzare il Fir cartaceo, per poi passare gradualmente a quello digitale. Per quanto concerne i sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, diventeranno requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali a partire dal 30 giugno 2026.

In materia di acque reflue, al fine di contrastare la scarsità idrica, sono state prorogate al 31 dicembre 2026 le procedure semplificate per il loro riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura, una volta depurate da impianti appositi già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Sempre al 31 dicembre 2026 è differita l'efficacia della norma sul recupero energetico negli impianti di produzione di cemento, considerando vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Passando a un argomento non strettamente attinente alle tematiche ambientali, tuttavia di grande interesse per le pubbliche amministrazioni, si deve evidenziare come la legge Milleproroghe abbia differito al 1° gennaio 2027 l'obbligo per i funzionari e dirigenti pubblici di stipulare polizze assicurative contro il danno erariale. La norma, originariamente prevista dalla legge n. 1/2026, riguarda chi gestisce risorse pubbliche ed è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti. La responsabilità amministrativo-contabile resta invariata, ma la copertura assicurativa obbligatoria è quindi posticipata.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE SU IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 345 del 09/03/2026 recante approvazione progetto di legge "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale".
Burert n. 35 del 13/03/2026 - Supplemento speciale

È stato recentemente approvato da parte della Giunta regionale il progetto di legge che definisce dove e come installare impianti a fonti rinnovabili sul territorio dell'Emilia-Romagna. Ora la discussione passa all'Assemblea legislativa. Il testo riconosce ulteriori aree idonee rispetto a quelle già indicate dalla legge nazionale. Sarà in particolare possibile installare gli impianti in questione anche in siti oggetto di bonifica, nelle aree degli interporti, nelle aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate, nei poli funzionali con destinazioni produttive esistenti, nelle cave ripristinate e, infine, per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, nelle aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle aree che hanno destinazione agricola, il progetto di legge all'articolo 4 stabilisce che l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8% della superficie agricola utilizzata (Sau) dell'intero territorio regionale. Inoltre, in ciascun Comune della regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2% della Sau comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'installazione in aree classificate come idonee (sia statali sia regionali) permette l'accesso alle semplificazioni amministrative previste dal Dlgs 190/2024. Tuttavia, la qualifica di area idonea non conferisce un diritto automatico alla realizzazione dell'impianto. La legge regionale mira a raggiungere l'obiettivo di 6,3 GW di potenza, prevedendo un incremento potenziale di 10 GW entro il 2030. È tuttavia previsto che la realizzazione degli impianti contemplici misure di miglioramento ambientale e paesaggistico (non puramente monetarie) a favore dei Comuni. È disposta infine la decadenza dei titoli autorizzativi in caso di dichiarazioni false, frazionamento fraudolento dei progetti o mancata attuazione delle compensazioni.

ASSEVERAZIONI E PRESCRIZIONI AMBIENTALI. APPROVATE LE TARIFFE PER SNPA

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) 8 ottobre 2025.
GU n. 38 del 16 febbraio 2026

Il decreto in questione, atteso da tempo dal Sistema nazionale di protezione ambientale, determina gli importi che il contravventore è tenuto a corrispondere a Ispra e alle Agenzie ambientali per le attività previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 152/2006, relative all'asseverazione e alla redazione delle prescrizioni ambientali mediante le quali è possibile estinguere i reati contravvenzionali (che non abbiano provocato danno o pericolo di danno) previsti dallo stesso testo unico ambientale. Importante l'allegato 1 del Dm in questione nel quale gli importi di cui sopra sono qualificati come segue: asseverazione tecnica 255 euro, redazione della prescrizione 322 euro, prescrizione per condotta esaurita (ora per allora) 92 euro. Nel caso in cui l'ente appartenente a Snpa rediga sia la prescrizione sia l'asseverazione tecnica, gli importi vanno sommati. Gli importi non possono in ogni caso essere superiori a una percentuale del "quarto del massimo dell'ammenda" prevista per l'estinzione del reato: 10% se l'ente redige sia la prescrizione sia l'asseverazione tecnica, 7% per la sola asseverazione. Il decreto è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ovvero il 16 febbraio 2026.

RIFIUTO O SOTTOPRODOTTO?

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 993 del 6 febbraio 2026

Con la sentenza in commento la quarta Sezione del Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui la distinzione tra sottoprodotto e rifiuto si basa sulla certezza del riutilizzo. In particolare il residuo destinato dal produttore a un'attività di riutilizzo che non può essere portata a termine nel rispetto della normativa ambientale è da qualificarsi come rifiuto. Infatti, per poterlo qualificare come sottoprodotto, è necessario che sia certo che la sostanza o l'oggetto sarà riutilizzato nel corso di un successivo processo di produzione o utilizzazione. La qualifica di sottoprodotto non può essere effettuata in astratto, ma in concreto con riferimento alla destinazione effettiva e certa del materiale e a quello specifico intervento: non rileva il fatto che il materiale possa essere utilizzato per altri scopi diversi da quelli per il quale è stato destinato.